

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1984,  
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MARTINAZZOLI)**

*(V. Stampato Camera n. 692)*

*e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 227, 421, 464, 492, 549,  
563, 582, 592)*

**d'iniziativa dei deputati SPAGNOLI, MANNUZZU, VIOLANTE, MACIS,  
FRACCHIA, GRANATI CARUSO e BOTTARI (227); NEGRI Antonio  
(421); TRANTINO, PAZZAGLIA, SERVELLO, VALENSISE, MACALUSO,  
MACERATINI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, ABBATANGELO,  
FINI, TASSI, MANNA, FORNER, BERSELLI, AGOSTINACCHIO,  
MATTEOLI e ZANFAGNA (464); RONCHI e RUSSO Franco (492);  
CASINI Carlo (549); ONORATO, RODOTÀ, BALBO CECCARELLI,  
BASSANINI, CODRIGNANI, BARBATO, MANCUSO, MASINA, FERRARA  
e RIZZO (563); BOZZI (582); FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMANO  
e TESTA (592)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 febbraio 1984*

**Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carce-  
razione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 255. - (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, salvo di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età ».

**Art. 2.**

L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 271. - (*Decorrenza della custodia cautelare*). — La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254.

Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale è conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purchè il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorchè sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedi-

menti diversi, può essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.

Quando sono stati emessi più ordini o più mandati di cattura per lo stesso fatto, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo ordine o mandato e vengono commisurati in relazione alla più grave delle imputazioni contestate.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale.

I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza ».

### Art. 3.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 272. - (*Durata della custodia cautelare*). — La durata della custodia cautelare, quando si procede con istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, un anno e sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti dal comma precedente l'imputato deve essere scarcerato.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la

sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore affinché si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) per i reati di competenza del pretore: *a)* se sia decorso un mese dal decreto di citazione a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; *b)* se siano decorsi tre mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

2) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni: *a)* se siano decorsi sei mesi dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio o dall'ordinanza di rinvio a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; *b)* se siano decorsi sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello; *c)* se siano decorsi sei mesi dalla pronuncia della sentenza in grado di appello senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

3) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni: se sia decorso uno dei termini indicati nel numero 2, ridotti della metà;

4) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo: *a)* se sia decorso un anno e sei mesi dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio o dalla ordinanza di rinvio a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; *b)* se sia decorso un anno dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello; *c)* se sia de-

corso un anno dalla pronuncia della sentenza in grado di appello senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

5) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e la legge prevede la pena della reclusione inferiore nel massimo a venti anni: se sia decorso uno dei termini indicati nel numero 4, unificati in un anno per ciascuna fase.

Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rimesso ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero la rimessione decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti.

La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia superare:

1) per i reati di competenza del pretore, cinque mesi;

2) per i reati indicati nel numero 2 del quinto comma, due anni e per quelli indicati nel numero 3, un anno;

3) per i reati indicati nel numero 4 del quinto comma, sei anni e per quelli indicati nel numero 5, quattro anni.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per delitto per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Allo stesso modo possono provvedere, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare previsti nel quinto comma. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura ».

#### Art. 4.

Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole « nel quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « nel quinto e nel settimo comma ».

#### Art. 5.

All'articolo 432-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Le cause di sospensione della decorrenza dei termini della carcerazione cautelare si applicano in ogni caso solo all'imputato cui esse si riferiscono ».

#### Art. 6.

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« I termini previsti dal primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere prorogati fino ad un terzo dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato ».

#### Art. 7.

Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 276-bis. - (*Arresti domiciliari*). — Quando le esigenze cautelari non impongono la custodia in carcere, il giudice può in ogni caso applicare con ordinanza la misura dell'arresto dell'imputato nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo pubblico di cura e di assistenza.

Con la stessa ordinanza il giudice determina le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e, in particolare, le facoltà dell'imputato in ordine alle comunicazioni con persone diverse da quelle che con lui coabitano, alle comunicazioni postali e telefoniche, all'uscita dalla propria abitazione per un tempo non superiore a due ore al giorno.

Nei casi di assoluta indigenza o se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue necessità, il giudice lo autorizza a lasciare l'abitazione per il numero di ore strettamente indispensabili. In ogni caso possono essere imposti uno o più tra gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 282 e 284. La polizia giudiziaria può controllare in ogni momento l'adempimento delle prescrizioni.

Per ogni effetto, un giorno di carcerazione cautelare equivale a due giorni di arresti domiciliari.

Alla misura prevista nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503, ultimo comma ».

#### Art. 8.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono abrogati.

#### Art. 9.

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, l'articolo 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e ogni altra disposizione che pone divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

La libertà provvisoria, tuttavia, non può essere concessa a chi è imputato:

a) di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo;

b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422 e 575 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia è commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali nè sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi previsti dal secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se si tratta di imputato minore degli



anni diciotto al momento della commissione del fatto ovvero quando il giudice ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o quando sussiste una causa di estinzione della pena, tenuto conto della eventuale carcerazione cautelare.

#### Art. 10.

L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è sempre obbligatoria la cattura ».

#### Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine stabilito dalla legge e, quando un termine non è stabilito, senza ritardo. Se vi sono imputati in stato di custodia cautelare essi hanno la precedenza sugli altri, debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre dieci giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato ».

#### Art. 12.

Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni « carcerazione preventiva » e « custodia preventiva » sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: « carcerazione cautelare » e « custodia cautelare ».

#### Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per gli imputati nei cui confronti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. In tale caso i nuovi termini di carcerazione cautelare si applicano soltanto a partire dalla fase processuale in corso e non si osservano le previsioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, ma la durata della custodia cautelare non può in ogni caso superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.